
COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA DELLE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO.

Approvato con deliberazione consiliare n.

del

CAPO I Norme Generali

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità ed obiettivi
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Normativa di riferimento

CAPO II Sale Giochi ed altri locali in cui è prevista l'installazione di apparecchi da intrattenimento.

- Art. 5 Adempimenti amministrativi
- Art. 6 Caratteristiche dei locali
- Art. 7 Obblighi dei titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito
- Art. 8 Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento
- Art. 9 Prescrizioni di esercizio
- Art. 10 Attività di prevenzione, di informazione ed incentivi alle buone pratiche
- Art. 11 Attività complementari

CAPO III Apparecchi da intrattenimento

- Art. 12 Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86, commi 1 e 2 ed 88 del T.U.L.P.S.
- Art. 13 Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86, comma 3, lettera c) del T.U.L.P.S. e variazioni

CAPO IV Norme finali

- Art. 14 Orari
- Art. 15 Coordinamento
- Art. 16 Sanzioni

CAPO I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina:

- a. il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso. le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";
- b. il procedimento per l'installazione, nonchè le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

- 1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
 - Altresì il Comune, in quanto responsabile della salute dei cittadini, si impegna a mettere in atto strumenti che disincentivino il gioco d'azzardo in quanto pregiudizievole per la salute pubblica e a ricercare in vario modo di limitare le conseguenze sociali delle offerte di gioco in particolare sui soggetti più deboli e sulle loro famiglie. Pertanto il Comune si impegna a:
 - contrastare l'insorgere di fenomeni devianti connessi al gioco d'azzardo, comprendendo anche l'utilizzo del web, attraverso iniziative di informazione ed educazione, coordinate con le scuole e i soggetti istituzionali e non che, in vario modo, sono interessati dalla problematica;
 - o individuare azioni dissuasive (distanze e orari) e di prevenzione, nonché azioni di promozione e di agevolazione per gli esercizi pubblici "virtuosi";
 - o creare strumenti idonei per poter operare controlli continui al fine di impedire qualsiasi ipotesi di illecito;
 - o favorire la valorizzazione di forme di aggregazione sociale ed iniziative nel tempo libero, per promuovere relazioni positive di crescita sociale nella propria comunità.
- Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente Regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e al decoro cittadino.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- sala giochi: il locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito;
- giochi leciti: si considerano tali:
- 1. i giochi tradizionali (ad es. bocce, giochi da tavolo ecc.);
- 2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm. si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle

proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi, e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina di monete. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di n. 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, c. IV, del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tale caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- o <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S.</u>: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- o <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c-bis) del T.U.L.P.S.</u>: gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- o <u>apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c-ter) del T.U.L.P.S.</u>: gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo e scopo;
- apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchì e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- esercizi già autorizzati o autorizzabili ad installare apparecchi da intrattenimento: sono quelli previsti dagli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. tra cui:
- bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- sale pubbliche da gioco (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001, n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.M. delle Finanze 31/1/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

- area separata: area specificamente dedicata alla collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- tabella dei giochi proibiti: la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchè le prescrizioni ed i divieti che ritenga di disporre. Nella stessa è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento;
- tariffa del biliardo: il costo della singola partita o quello orario per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 4 - Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 86, 88 110;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni della legge 04 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. 29/2007 "Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonchè le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110, comma 6, lett. b del T.U.L.P.S.";
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 10, comma 6, del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali ed altri;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 20.

CAPO II. Sale giochi e altri locali in cui è prevista l'installazione di apparecchi da intrattenimento.

Art. 5 - Adempimenti amministrativi

- 1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.
- Il Dirigente del Settore preposto rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.
- La domanda per l'apertura, il subingresso, l'ampliamento e la riduzione di superficie, il trasferimento e la cessazione dell'attività devono essere presentati per via telematica al SUAP 3158 del Comune di Castelnovo Bariano, tramite l'apposita modulistica, collegandosi al sito <u>www.impresainungiorno.gov.it</u>.

Art. 6 - Caratteristiche dei locali

I locali delle sale giochi di cui all'art. 86, comma 1, e gli esercizi di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a. destinazione d'uso commerciale e collocazione dei locali al piano terra;

b. distanza di almeno mt. 500 da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, parchi pubblici, palestre.

c. i locali devono risultare sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del

T.U.L.P.S.;

d. la sala giochi non deve essere comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;

e. deve essere rispettata la normativa in materia di impatto acustico;

f. non possono esser aperte sale dedicate al gioco d'azzardo o dove sono installatí gioco d'azzardo leciti, a distanze inferiori a 300 mt. da sportelli bancari, postali o bancomat, né possono essere aperti sportelli o bancomat in un raggio di 300 mt. da dove già sono installati degli apparecchi di gioco a soldi.

Art. 7 - Obblighi dei titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito.

l titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, sono tenuti:

a. ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) e il test di autovalutazione e verifica del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo di cui alla L.R. 27.04,2015, n. 6;

b. a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite

eseguite;

c. ad informare del divieto di gioco i minori e a controllare che tale divieto sia rispettato mediante esibizione di un documento di identità, qualora sussista il dubbio relativo all'età dell'utilizzatore. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7 commi 4, 4bis e 5, del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, nonchè la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

Art. 8 - Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata.

Art. 9 - Prescrizioni d'esercizio

1. Nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., ma è necessaria l'installazione di almeno un apparecchio senza vincita in denaro.

I congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. inoltre:

a. essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di un documento di riconoscimento valido.

- b. non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
- 2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni: tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
- 3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune (art. 180 reg. es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto di scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).
- 4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti in modo visibile al pubblico, il nullaosta di distribuzione e di messa in esercizio e devono essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del D.P.R. 640/1972 s.m.i. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo e modalità di pagamento di ciascuna partita, al funzionamento del gioco, anche relativamente alla formazione delle combinazioni vincenti e alla distribuzione dei premi.
- 5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
- 6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o nei messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, nè altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

Art. 10 - Attività di prevenzione, di informazione e incentivi alle buone pratiche.

Al fine di informare e prevenire, il Comune si impegna a:

- a. pubblicizzare nel proprio sito notizia di comportamento virtuoso di quei locali che decidessero di rimuovere gli apparecchi di gioco con vincite in denaro o quelli che intendano non utilizzarli;
- b. utilizzare i locali "virtuosi" per iniziative culturali, ambientali, di informazione scientifica e altro, patrocinate dal Comune;
- c. promuovere, nell'occasione dell'apertura di nuovi esercizi, adeguata formazione in collaborazione con le Istituzioni, le Associazioni di Volontariato e di categoria, al fine di acquisire, da parte dei futuri esercenti, la consapevolezza dei rischi connessi a forme compulsive di dipendenza patologica. Inoltre per incentivare buoni comportamenti, il Comune agevola gli esercizi che intendano non avvalersi di apparecchi di gioco o rinunciare ad essi, con agevolazioni fiscali dirette oppure indirette.

Art.11. Attività complementari

- 1. Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi venga inserita un'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1 della L.R. del Veneto n. 29/2007.
- La superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale a disposizione.

CAPO III: Apparecchi da intrattenimento

Art. 12 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, e 88 del T.U.L.P.S.

Negli esercizi pubblici già in possesso di "licenze" di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, e 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero dell' Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007, e loro successive modifiche ed integrazioni, e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti, nonchè dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.

Art. 13 - Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) del T.U.L.P.S. e variazioni.

I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno dei locali disciplinati nel presente articolo, a condizione che:

- a. venga presentata la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- b. l'installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici stabiliti dal Decreto Direttoriale 27/10/2003 art. 2, comma 1 e s.m.;
- c. il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati, nonchè al titolare o alla società, è subordinata a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

CAPO IV: Norme finali

Art. 14 - Orari

- L'orario di apertura e chiusura delle sale giochi viene così determinato: dalle ore 12.00 alle ore 20.00.
- 2. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco non può comunque essere superiore alle otto ore; tale orario sarà determinato in modo da garantire la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco.
- 3. Eventuali provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura possono essere adottati dal Sindaco.

Art. 15 - Coordinamento

Per giungere a risultati efficaci condivisi, il Comune intende:

- a. monitorare il territorio almeno annualmente verificando i numeri del fenomeno, il suo andamento nel corso del tempo e mappare le zone più a rischio;
- attuare un confronto continuo con le associazioni di volontariato operanti sul territorio, nonché gli enti istituzionali e non, che operano nel territorio (ULSS, Prefettura, scuole...);
- c. attuare una fattiva collaborazione e un confronto costruttivo con ULSS e ASCOM, per riflettere tanto sulle questioni socio-sanitarie, tanto su quelle inerenti alle attività commerciali presenti nel territorio;
- d. avviare un coordinamento sovra comunale per la costruzione di regolamenti il più possibile uniformi in modo da evitare fenomeni di migrazione in altri Comuni.

Art. 16 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione.

- 2. Le altre violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da € 25,00 ad € 500,00 per il cui accertamento e irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge del 24/11/1981, n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
- 3. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui all'art. 7 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo capoverso dell'art. 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
- 4. Compete al Dirigente del Settore di riferimento, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'atto autorizzatorio o la chiusura dell'esercizio.

තිරේත්ත්තේත්